

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1257

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, FOLLONI, PINTO, COVIELLO,
ZECCHINO, CASTELLANI, PERLINGERI e DEGAUDENZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani
presso le organizzazioni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - I funzionari «internazionali» italiani non hanno alcun riconoscimento giuridico per lo svolgimento della loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Essi sono stati infatti quasi del tutto ignorati nella nostra legislazione, ove si eccettuino la legge 30 aprile 1969, n. 153, che si è limitata ad estendere ai dipendenti delle organizzazioni internazionali la possibilità di riscattare in proprio, ai fini della pensione INPS, il lavoro da essi prestato all'estero, e la legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», che, per soli trenta giorni, prevedeva in Italia l'impiego dei funzionari di cittadinanza italiana che svolgevano l'attività da almeno due anni presso le organizzazioni internazionali con compiti di assistenza tecnica e di cooperazione allo sviluppo (vedi articolo 12, comma 6, lettera b).

Appare quindi opportuno introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano o abbiano prestato servizio quali dipendenti delle organizzazioni internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel caso di assunzione, di riscattare a proprio carico gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni suddette.

La posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali italiani autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare le loro funzioni presso Stati esteri è già disciplinata dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, nonché dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Sembra pertanto giusto ed equo riconoscere uno *status* giuridico analogo anche a quei cittadini italiani che sono stati assunti direttamente dalle organizzazioni internazionali.

Esistono altre ragioni oggettive che rafforzano la validità di una tale proposta.

Come è noto la scuola italiana è carente, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento linguistico, nella preparazione di giovani da indirizzare verso la funzione pubblica internazionale. Inoltre, pur disponendo di soggetti che abbiano acquisito le necessarie qualifiche studiando anche all'estero, manca loro l'incentivo che li spinge a prestare la loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Infatti, qualora il cittadino italiano «internazionale» fosse tutelato mediante un sistema volto a consentire un suo reinserimento nell'amministrazione pubblica italiana, si creerebbero i presupposti per una maggiore mobilità ed un interscambio fra la amministrazione pubblica internazionale e quella italiana. Ciò non potrebbe che giovare a quest'ultima consentendole di fruire di esperienze e conoscenze acquisite all'estero o comunque in un ambiente internazionale. Queste esperienze spaziano da quelle linguistiche a quelle relative a metodi organizzativi e di lavoro diversi da quelli italiani, specie nel campo della cooperazione tecnica allo sviluppo che è diventato un punto di forza della politica estera italiana.

Queste sono le motivazioni alla base del presente disegno di legge.

Infine c'è da sottolineare che il disegno di legge non comporta alcun aggravio per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini italiani che abbiano prestato servizio documentato presso le organizzazioni internazionali delle quali fa parte lo Stato italiano possono partecipare ai pubblici concorsi, qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche a prescindere dai limiti di età, i quali, comunque, non possono superare il cinquantesimo anno.

2. Il servizio svolto presso le predette organizzazioni e da queste specificatamente documentato è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, ai soli fini della valutazione dei titoli.

3. L'anzianità di servizio maturata nelle organizzazioni internazionali è in ogni caso considerata agli effetti della progressione economica.

Art. 2.

1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, assunti nella pubblica amministrazione per effetto della presente legge, possono riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali, previo versamento agli enti competenti della totalità dei contributi relativi agli anni dei quali chiedono il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Art. 3.

1. Le modalità di attuazione della presente legge verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

